



**ITALIA
SOLARE**

Il fotovoltaico è di tutti

Alla c.a. Consiglio Regionale del Veneto
Seconda Commissione
Presidente Silvia Rizzotto

OGGETTO: PDL n. 97 – consultazioni con invito a esprimere per iscritto pareri e proposte ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del Consiglio Regionale

Egr. Presidente,

ringrazio per l'invito a esprimere le nostre osservazioni e pareri in merito al Progetto di Legge 97.

Gli obiettivi di generazione rinnovabile che l'Europa e l'Italia hanno stabilito sono stati via via incrementati per l'emergenza verso cui andiamo incontro.

I recenti adeguamenti derivanti dal FIT for 55 e COP26 hanno riconfermato la necessità di procedere in modo spedito e senza tentennamenti verso una tutela del nostro ambiente.

In questo contesto è stato più volte confermato che gli impianti da fonti rinnovabili si qualificano quali opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (vedasi d.lgs. n. 387/2003, art.12).

In questo ambito gli obiettivi citati nella Relazione del PNIEC datato 2019 sono stati rivisti in significativo aumento per la generazione da fonte rinnovabile e in particolare per il fotovoltaico, incrementando conseguentemente anche gli obiettivi delle singole regioni. Le aspettative per la nostra regione sono di raggiungere quanto meno i 5 GW di installato al 2030.

La legislazione recentemente è intervenuta in diverse occasioni per snellire i processi autorizzativi e trovare delle soluzioni a processi e procedure per troppo tempo incagliate in farraginosi iter burocratici locali (vedasi in questo senso ad esempio l'introduzione di una V.I.A. Nazionale nel DL Semplificazioni).

La normativa nazionale relativa alle fonti rinnovabili è in fase di completamento e consolidamento: legiferare pertanto in questa sede anticipando e distanziandosi peraltro in maniera significativa da quanto già approvato ovvero in corso di definizione da un ente legislativo superiore rischia unicamente di ingenerare confusione negli uffici pubblici e negli operatori.

Rileviamo infatti come diverse regioni si siano spinte ben oltre (vedasi in questo senso la normativa del Lazio, della Basilicata e della Toscana), con l'unico risultato di portare a dichiarazioni di incostituzionalità delle stesse norme e allontanarci dal raggiungimento dei target fissati.

In particolare, ci preme sottolineare come sia stato più volte ribadito che la definizione di aree idonee e non idonee non può assumere un carattere di divieto assoluto, ma una valutazione di primo livello. In secondo luogo, è stato espressamente affermato che le disposizioni di sostegno al settore agricolo, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale che costituiscono un giusto vincolo all'installazione di impianti fotovoltaici devono essere valutate in modo puntuale attraverso un procedimento di verifica contestualizzato.

In questo senso introdurre divieti di installazione su terreno agricolo di impianti fotovoltaici a se stanti appare in contrasto con quanto espressamente previsto nella norma nazionale. L'introduzione del sistema agrofotovoltaico come unica soluzione ammissibile, pur con tutti i limiti di cui successivamente scriveremo, appare come una ulteriore forzatura non basata su alcuna valutazione circostanziata.

È importante segnalare come ben evidenziato nella relazione al PDL che anche ISPRA-SNPA nel suo "Rapporto Consumo del Suolo 2021" rileva che l'utilizzo dei terreni agricoli è una necessità per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti a livello nazionale.

In questa sede, pertanto, ci preme evidenziare taluni aspetti del PDL in esame che a nostro avviso sono in contrasto con i principi sinora illustrati, fornendo altresì delle proposte per il superamento delle criticità in esso contenute.

Definizione di Agrofotovoltaico

La definizione di agrofotovoltaico che viene data dal PDL si distanzia nettamente dalla definizione contenuta nella legislazione nazionale (legge 108 del 31 luglio 2021). La definizione di agrofotovoltaico è suscettibile di ulteriori puntualizzazioni a livello nazionale nei prossimi mesi. In particolare, entro circa metà febbraio 2022 con apposito decreto del MITE verranno stabilite le condizioni per l'utilizzo dei fondi del PNRR riguardo all'agrofotovoltaico.

Stabilire oggi le condizioni di ammissibilità in Veneto dell'agrofotovoltaico, senza conoscere quelle che saranno le condizioni a livello nazionale rischia di creare contraddizioni fra le due normative e di impedire alle imprese venete l'accesso ai fondi del PNRR. Una responsabilità che sarebbe certamente gravissima in capo al legislatore regionale che dovrebbe invece supportare la possibilità per le imprese locali di accedere a così vantaggiose sovvenzioni.

Si impone dunque a nostro parere di non approvare alcuna disposizione specifica in materia di agrofotovoltaico, perlomeno fino a che non sono conosciuti gli indirizzi della normativa nazionale.

Rileviamo inoltre nella costruzione del PDL l'introduzione di una serie di disposizioni che di fatto consentono solo agli agricoltori con lotti di terreno cospicui la possibilità di realizzare impianti agrofotovoltaici. Ci riferiamo alla disposizione che determina che solamente sul 5% del terreno in disponibilità si possa realizzare impianti agrofotovoltaici. Si tratta di una previsione che rischia di avvantaggiare un ristrettissimo numero di aziende agricole danneggiando non solo la possibilità di fare gli impianti e di percepire i contributi del PNRR, ma anche gli stessi piccoli proprietari di terreni agricoli, che sarebbero costretti a promuovere impianti di dimensioni irrilevanti.

Tutto ciò senza considerare che tale disposizione ci sembra in sostanziale controtendenza con l'assoluta necessità di raggiungere i target al 2030 e al 2050. Richiedere ai soli agricoltori di grandi dimensioni di essere il pivot della transizione energetica appare irragionevole. Sperare o ipotizzare che gli stessi diventino in poco tempo imprenditori agricoli e imprenditori energetici è illusorio.

È assolutamente corretto definire che per realizzare un sistema agrofotovoltaico sia necessario uno studio agronomico, una reale coltivazione / attività agricola, il suo mantenimento nel tempo e che tale attività venga tutelata. Ma è chiaramente errato richiedere nel contempo che un sistema altamente tecnologico come il fotovoltaico sia fatto proprio e sviluppato come dovrebbe solamente dagli agricoltori. Proseguendo su questo percorso è chiaro che al 2030 e 2050 non avremo raggiunto gli obiettivi di contenimento dell'aumento della temperatura e di produzione di energia rinnovabile, con evidente danno per tutti i cittadini, compresi gli agricoltori (che ricordiamo sono sempre più soggetti agli eventi meteorologici straordinari derivanti dal cambiamento climatico).

Sempre per non danneggiare i piccoli coltivatori riteniamo poi fondamentale evidenziare che l'asservimento dei terreni ove previsto deve riferirsi a terreni anche non contigui. Limitarsi ai terreni contigui ancora una volta caratterizzerebbe la legge solo come un privilegio per i latifondisti.

Definizione di aree agricole di pregio

La norma attualmente vigente in Veneto (deliberazione n.5 del 31 gennaio 2013 di recepimento della deliberazione n. 119/CR del 23 ottobre 2012) già disciplina che ove esistano aree pregiate (DOP, IGP, DPC, DOCG, etc.) e vi siano coltivazioni di pregio non è possibile l'installazione di impianti da fonte rinnovabile.

L'introduzione di una definizione di aree di pregio si rende quindi superflua se l'obiettivo è limitare il fotovoltaico su aree di produzioni tradizionali o di elevata qualità.

Se invece il senso è individuare ulteriori limiti solamente in quanto in presenza di aree potenzialmente coltivabili, tale principio appare in netto contrasto con il già citato principio di pubblica utilità degli impianti.

La definizione in effetti si presenta molto vaga e a nostro giudizio passibile di incostituzionalità nel momento in cui viene stabilito che su aree solo potenzialmente coltivabili è vietato procedere all'installazione di un impianto fotovoltaico.

Elenco dei siti non idonei

Come già accennato in precedenza, l'indicazione dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici è stata già oggetto di norma nel 2013, quindi solamente 8 anni fa.

La normativa del 2013 individua già molteplici siti con differenti caratteristiche, puntuali e ben chiare, ove non è possibile procedere a installare impianti fotovoltaici.

Ebbene appare in controtendenza con quanto richiesto dall'Europa e dalla stessa Italia appesantire ulteriormente tale elenco. Un aggiornamento può essere opportuno, ma in questo caso si sono introdotti nuovi divieti non basati su fondamentali scientifiche.

Peraltro, così come per la definizione di agrofotovoltaico, anche per i criteri di individuazione delle aree idonee e non è in corso a livello nazionale un tavolo tecnico (cui partecipano anche le

Regioni) che ha lo scopo di definire quali siano i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee.

A nostro giudizio, il PDL invece di focalizzarsi sul tentativo di circoscrivere in maniera troppo restrittiva le aree non idonee, dovrebbe incentrarsi sulla individuazione delle aree idonee e sulla introduzione di modalità autorizzative ancora più semplificate per quei siti.

Questo contribuirebbe in modo significativo a orientare gli operatori del settore verso tali aree. Le aree industriali (o ex industriali), le aree compromesse quali cave e discariche, i parcheggi, etc. dovrebbero essere indicati quali siti preferiti associandone procedure autorizzative semplificate e possibilmente anche strumenti economici tali da rendere questi siti appetibili agli operatori del fotovoltaico.

È chiaro che installare un impianto su terreno agricolo è meno oneroso che realizzare il medesimo impianto su pensiline per i parcheggi. Appare pertanto opportuno che l'indicazione di tali aree, se comporta degli aggravii di costi, sia accompagnata da risorse nazionali o regionali che ne aumentino l'attrattività.

Moratoria

L'introduzione di una moratoria per le procedure autorizzative già in corso interessata dal PDL in discussione appare in netto contrasto con la normativa nazionale.

La stessa sentenza di incostituzionalità della L.R. Toscana chiaramente stabilisce il principio che i procedimenti autorizzativi in essere non possono essere travolti da una normativa sopraggiunta successivamente.

Riteniamo pertanto che tale previsione debba essere stralciata dal testo in sede di approvazione.

Competenze della Giunta Regionale

Il rimando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale non si giustifica secondo quanto riportato in precedenza.

L'introduzione di ulteriori restrizioni quali ad esempio l'ampliamento delle aree buffer, non trova giustificazione.

L'unico risultato che si produrrebbe quasi certamente sarebbe un ulteriore rallentamento delle procedure autorizzative.

5.000 Ettari di volano per la crescita

La legislazione regionale riteniamo dovrebbe agire a supporto dello sviluppo economico e della competitività delle imprese venete anche per tutte le ricadute sociali ed occupazionali che questo implica.

Di fatto la normativa proposta avvantaggia un ristrettissimo numero di grandi imprese agricole e danneggia l'intero sistema produttivo della Regione che necessita invece di avere al più presto una sorgente sicura di energia a basso costo.

Impianti fotovoltaici in zona agricola, come è testimoniato dall'esito delle aste che si tengono nei vari paesi europei ammortizzano perfettamente in 20 anni il proprio investimento con un valore dell'energia di 50 Euro a MWh. Se si dedicassero 5000 ettari di terreni agricoli scelti fra quelli a minore costo alla produzione energetica, si consentirebbe agli operatori energetici di mettere sul mercato l'opportunità di contratti di vendita di energia a lungo termine a 50 Euro MWh che in questo momento diminuirebbero di 4 volte il costo dell'energia per le imprese, non solo

evitandogli di chiudere, ma aumentando esponenzialmente la loro competitività sui mercati internazionali.

Si chiede dunque di spostare l'attenzione da pochi grandi imprenditori agricoli all'intero tessuto produttivo, prevedendo invece che il limite del 5 %, la disponibilità a stipulare contratti di vendita di energia con le imprese locali come fattore di preferenza e selezione, promuovendo in questo modo non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale lo sviluppo locale.

In conclusione ribadiamo la nostra disponibilità a confrontarci sui vari temi qui elencati e su ogni questione che dovesse essere per Lei utile, fiduciosi di poter dare un contributo fattivo per lo sviluppo delle energie rinnovabili nella nostra Regione nel rispetto della tutela del patrimonio naturale, agricolo e rurale e nell'interesse delle imprese venete che tanto soffrono il caro energia.

Distinti Saluti,

A handwritten signature in black ink, reading "Paolo Rocco Viscontini". The signature is written in a cursive, flowing style.

Paolo Rocco Viscontini
Presidente ITALIA SOLARE